



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO**

Sezione specializzata in materia di imprese

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti giudici:

Elena Covi	Presidente
Alex Tarneller	Giudice
Francesco Laus	Giudice relatore

all'esito della riserva assunta all'udienza dell'8.2.2024,

lette le memorie depositate dalle parti;

nel procedimento sensi degli artt. 140-ter e ss. cod. cons., iscritto al n. r.g. **3484/2023** promosso da:

***ricorrente:***

**ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS**, con sede in Roma, C.F. 97045640154, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Paolo Fiorio, Antonio Paolo Seminara e dall'avv. Franco Moser, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Dietro le Mura B 13;

nei confronti di:

***resistente:***

**SIXT Rent a Car S.r.l. a socio unico**, C.F. e P.IVA 02926070216, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv.ti Monica Iacoviello, Francesco Casamassa, Alessandro Pierucci e Carlo Bertacchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, Via della Mostra, n. 3;

con notifica anche **al Pubblico Ministero** presso il Tribunale di Bolzano;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ex art. 140 septies comma 7 Codice del Consumo

**1.** Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS, fa valere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 140-ter e ss. Codice Consumo, nei confronti della resistente SIXT Rent a Car S.r.l. a socio unico l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori:

a) della clausola sub art. I.1 contenuta nelle condizioni di contratto predisposte dal noleggiatore di veicoli, del seguente tenore: "*I. Responsabilità civile di Sixt 1. Sixt risponde nei casi di dolo o colpa*

*grave della medesima, di un suo rappresentante o agente come previsto dalle norme di legge in vigore. Sixt risponde, per il resto, solo per lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute. Il diritto al risarcimento danni per violazione degli obblighi contrattuali fondamentali è limitato al danno contrattualmente prevedibile 2. Sixt non risponde delle cose lasciate nel veicolo alla sua riconsegna; tale deroga non si applica in caso di dolo o di colpa grave di Sixt, dei propri rappresentanti o agenti”;*

b) della clausola sub art. J.1 del seguente tenore:

*“J.: Responsabilità civile del noleggiante (...) 1. In caso di danni al veicolo, perdita del veicolo e violazioni al contratto di noleggio, il noleggiante risponde in conformità alle regole generali in materia di responsabilità civile. In particolare, il noleggiante e/o il conducente del veicolo non potranno essere ritenuti responsabili in caso di violazione contrattuale dovuta a cause indipendenti dalla loro volontà”;*

c) della clausola sub art. J.2 del seguente tenore: *“Il noleggiante -pagando un determinato importo- ha la facoltà di limitare o escludere la propria responsabilità per danni derivanti a Sixt in caso d'incidente. Tale limitazione e/o esclusione di responsabilità contrattuale risponde ai criteri previsti per la copertura totale dei rischi (protezione (danni/furto). A fronte del pagamento di un determinato importo, il noleggiante e/o il conducente addizionale, rientrando nella limitazione e/o esclusione di responsabilità contrattuale, rispondono solo dei danni fino nei limiti della franchigia addebitabile prestabilito. Tale limitazione e/o esclusione contrattuale della responsabilità non può applicarsi ogniqualvolta il danno sia di origine dolosa ovvero qualora il noleggiante e/o il conducente addizionale abbiano dolosamente violato un obbligo gravante su di loro, in particolare un obbligo previsto dalla lettera G delle presenti CGN. In caso di colpa grave del noleggiante, invece, Sixt ha la facoltà di ridurre la limitazione e/o esclusione della responsabilità del noleggiante prevista ai sensi del presente paragrafo, in proporzione al livello di gravità della colpa del noleggiante; l'onere della prova per l'assenza di grave negligenza è a carico del locatario o del conducente. In deroga a quanto precedentemente stabilito, la limitazione e/o esonero di responsabilità pattuiti non possono essere ridotti da parte di Sixt, nel caso in cui, nonostante il noleggiante abbia violato con colpa grave gli obblighi posti a suo carico, la relativa violazione non sia causale al verificarsi della circostanza di limitazione e/o esclusione di responsabilità, né all'accertamento o all'entità dell'obbligo di esonero da parte di Sixt; tale deroga non si applica in caso di violazione dolosa dell'obbligo”;*

d) della clausola sub art. J.4 del seguente tenore: *“Il noleggiante risponde illimitatamente per ogni violazione contraria alle norme sulla circolazione e all'ordine pubblico e ad ogni altra disposizione di legge, oltre che per tutte le molestie alla proprietà causate dal medesimo o da terzi a cui il*

*noleggiante abbia affidato il veicolo. Il noleggiante esonera Sixt dal pagamento di ogni ammenda e/o contravvenzione, onere o altro costo pretesi dalle autorità e/o da altri soggetti in relazione a tali violazioni. A parziale indennizzo dell'onere amministrativo e dei costi di gestione derivati in capo a Sixt in relazione alle richieste trasmesse dalle autorità o da terzi per l'accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio, la medesima esigerà dal noleggiante, per ciascuna di queste richieste, un onere forfettario di 31,97 EUR (ora 25 euro) più IVA a meno che il noleggiante dimostri che Sixt abbia sostenuto spese e/o subito danni inferiori, fermo restando il diritto di Sixt al risarcimento dei danni ulteriori”;*

e) della clausola sub art. K 7b del seguente tenore:

*“K. Riconsegna del veicolo, dati nei sistemi di navigazione e comunicazione, scambio veicolo (...) 7., b) Il noleggiante è obbligato a restituire il veicolo all'orario di restituzione concordato al termine del noleggio. Il noleggiante è tenuto a pagare una penale contrattuale dell'importo di 500 EUR in caso di violazione colposa di questa disposizione. Sixt può anche richiedere un risarcimento danni aggiuntivo oltre al pagamento della penale contrattuale. In tali casi, la richiesta di penale contrattuale è compensata con l'eventuale richiesta di ulteriore risarcimento del danno derivante dal medesimo inadempimento”.*

Ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“1. Accertare l'illegittimità e la contrarietà agli interessi collettivi dei consumatori, e agli artt. 19 ss. e 33 e ss. Cod. cons., per le ragioni meglio precisate nel presente atto, delle clausole sub I.1, J.1, J.2, J.4, K.7,b) delle Condizioni Generali di Noleggio sub docc. I.3.2 e I.3.1, sopra meglio precisate (le “Clausole”), per le ragioni sopra esposte, e di ogni comportamento conseguente alla loro predisposizione, diffusione e utilizzo dichiarandole vessatorie e comunque nulle e/o illegittime per le ragioni sopra esposte; 2. Inibire ai sensi degli artt. 140-ter cod. cons la predisposizione, l'inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo delle Clausole nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, anche pro futuro. 3. Vietare alla resistente la reiterazione della condotta illecita accertata, ed in particolare la predisposizione, l'inserzione nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l'utilizzo, anche nei rapporti contrattuali in corso, delle Clausole. 4. Condannare la resistente ad adottare tutte le misure idonee a eliminare o a limitare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, ed in particolare ordinare (i) la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito internet della resistente e (ii) l'invio di una comunicazione individuale, mediante lettera Raccomandata A.R. o con altre determinande modalità, ai singoli clienti, che nel corso dell'ultimo decennio abbiano sottoscritto contratti contenti le Clausole o altre di analogo contenuto, diretta ad informarli dell'illegittimità delle clausole e della loro nullità, con conseguente diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori in applicazione delle Clausole. 5. Ordinare alla resistente la pubblicazione del*

*provvedimento di accoglimento del presente ricorso sul proprio sito internet, su tre quotidiani a diffusione nazionale e sugli altri mezzi di comunicazione ritenuti appropriati. 6. Fissare alla resistente un termine per l'adempimento degli emanandi provvedimenti, stabilendo quale penale per ogni inadempimento e/o giorno di ritardo una somma non inferiore ad € 5.000,00. 7. Accertare l'intervenuta interruzione della prescrizione del diritto al rimborso delle somme indebitamente pagate dai consumatori in applicazione delle Clausole a far data dal deposito del presente ricorso per tutti i consumatori che abbiano stipulato un contratto con la Società a partire dal 26 giugno 2023. Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre addizionale 15% per le spese generali, CPA ed IVA di legge da distrarsi a favore dei difensori”.*

La resistente SIXT Rent a Car S.r.l. a socio unico si è costituita in giudizio, presentando le seguenti conclusioni:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bolzano, rigettata ogni contraria domanda, istanza o eccezione: 1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'azione promossa da Associazione Movimento Consumatori per le ragioni esposte in narrativa; 2. nel merito, rigettare integralmente le domande formulate da Associazione Movimento Consumatori perché infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa; 3. in ogni caso, in via istruttoria, ammettere i capitoli di prova orale dedotti in narrativa con i testi ivi indicati. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni nel termine di cui all'art. 281-duodecies, c. 4, c.p.c. di cui si chiede sin d'ora la concessione. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CPA.”.*

L'11/1/2024 si è tenuta la prima udienza, con rinvio a nuova udienza del 8/2/2024, onde consentire compiuta presa di posizione di SIXT RENT A CAR S.R.L. su quanto successivamente all'introduzione del giudizio dedotto e prodotto dall'Associazione Movimento Consumatori.

Il Tribunale è ora chiamato a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 140 septies comma 7 Codice del Consumo.

**2.** Ai sensi del comma 8 dello stesso art. 140 septies Codice del Consumo, la domanda è inammissibile:

- a) quando è manifestamente infondata;
- b) se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall'azione rappresentativa;
- c) se il tribunale non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l'adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies;
- d) se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l'ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all'azione;

e) quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento;

f) se l'oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l'esercizio dell'azione.

**3.** Il Collegio, vagliando i motivi di inammissibilità fatti valere dalla resistente, ritiene che questi non sussistano.

**3.1.** *Asserita “inammissibilità (anche per manifesta infondatezza) dell’azione di AMC con riguardo a violazioni di legge anteriori al 25 giugno 2023, in ragione dell’inapplicabilità ratione temporis degli artt. 140-ter e ss. Cod. Cons.”*

Ritiene il Collegio che in sede di esame dell’ammissibilità appaia rilevante soltanto che le disposizioni delle quali agli artt. 140-ter e ss. Codice del Consumo, entrate in vigore il 25 giugno 2023, siano applicabili a tutte le azioni rappresentative proposte dopo tale data, mentre dovrà essere esaminato nel merito quali illeciti (commessi prima o dopo il 25 giugno 2023) possano essere contrastati con l’azione *de qua*. Si pone infatti la seguente alternativa logica: o le previsioni degli artt. 140-ter ss. Codice del Consumo integrano mere regole procedurali ed in tal caso non può che applicarsi il principio “tempus regit actum” oppure alla nuova normativa va attribuita anche valenza sostanziale ed allora le conseguenze che da ciò possono trarsi sono destinate ad essere esaminate unicamente in sede di merito (così Ordinanza del Tribunale di Bolzano dd. 22.12.2023, rel. Fischer).

**3.2.** *Asserita “inammissibilità (anche per manifesta infondatezza) dell’azione di AMC con riguardo a violazioni di legge anteriori al 30 dicembre 2021, in ragione dell’ambito di applicazione temporale delle Clausole”*

Ritiene il Collegio che la circostanza allegata da parte convenuta in base alla quale “*le specifiche CGN che sono oggetto delle censure avversarie s-iano state applicate solo a partire dal 30 dicembre 2021*” debba essere esaminata nel merito quale questione di fatto e possa eventualmente formare oggetto di prova.

**3.3.** *Asserita “inammissibilità (anche per manifesta infondatezza) dell’azione di AMC con riguardo a violazioni di legge anteriori al 19 maggio 2021, in ragione dell’inapplicabilità ratione temporis degli artt. 840-bis e ss. c.p.c”*

Ritiene il Collegio che valgano le considerazioni già svolte al punto 3.1.

**3.4.** *Asserita “Inammissibilità (anche per manifesta infondatezza) dell’azione di AMC con riguardo a violazioni di legge anteriori al 1° gennaio 2017, essendo SIXT attiva solo a partire da tale data”*

Ritiene il Collegio che il ricorso possa senz'altro interpretarsi nel senso che le richieste di tutela nei confronti di Sixt Rent a Car S.r.l. si intendano riferite unicamente al periodo di attività della stessa, senza che ciò determini rilievo di inammissibilità.

**3.5.** Asserita *“Inammissibilità (anche per manifesta infondatezza) dell'azione di AMC, avendo essa ad oggetto l'emissione di misure rivolte indifferentemente a contratti con consumatori e con non consumatori”*

Ritiene il Collegio che il ricorso possa senz'altro interpretarsi nel senso che le richieste di tutela vadano riferite alla sola categoria dei consumatori, senza che ciò determini rilievo di inammissibilità.

**3.6.** Asserita *“inammissibilità per mancanza di elementi necessari ad individuare il gruppo di consumatori interessati dall'azione rappresentativa”*

Parte ricorrente ha individuato il gruppo dei soggetti interessati dall'azione rappresentativa, come: *“tutti i consumatori che hanno sottoscritto i contratti di autonoleggio contenenti le clausole sopra indicate. Con riguardo, in particolare, alle clausole J.4 dei Termini e condizioni di noleggio (docc. I.3.1 e I.3.2), si precisa che esse risultano certamente applicate ben prima del 2 luglio 2021, data di avvio del procedimento dinanzi all'AGCM, in esito al quale l'Autorità ha accertato la vessatorietà della preesistente versione della clausola sub J.4 dei precedenti Termini e condizioni di noleggio (I.3.1), di contenuto sostanzialmente identico a quello della clausola attualmente presente nel regolamento contrattuale (divergente nell'ammontare per soli € 6,97). Tali condizioni contrattuali, nonostante il provvedimento AGCM richiamato che ne ha inibito l'utilizzo, sono quindi ancora oggi contenute nei contratti stipulati dalla resistente alla data odierna. La presente azione riguarda anche quei consumatori che successivamente all'avvio del presente giudizio potranno subire gli effetti dell'applicazione delle clausole contestate ai rapporti contrattuali in corso. L'associazione si propone di tutelare in via preventiva e ripristinatoria i diritti dei consumatori che hanno subito o possano subire l'applicazione delle clausole sub I.1, J.1, J.2, J.4, K.7,b) delle Condizioni Generali di Noleggio, tanto di quelle attuali (doc. I.3.2), quanto di quelle precedenti (doc. I.3.1)”*.

Ritiene quindi il Collegio che, sempre ai fini della mera ammissibilità, siano stati indicati tutti gli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dalla presente azione rappresentativa.

Le pretese azionate dalla ricorrente risultano quindi munite di *fumus boni iuris*, presupposto sufficiente a farne ritenere l'ammissibilità.

**4.** Va così dichiarata l'ammissibilità dell'azione, con rimessione della causa al Giudice incaricato della trattazione, per la prosecuzione del giudizio nel merito.

5. Circa l' "istanza per la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali" presentata dalla difesa di SIXT Rent a Car S.r.l. e riguardante, in primo luogo, il contenuto della "Relazione Tecnica a firma del Dott. Andrea Gröbner" valga quanto segue.

Ai sensi del comma VIII dell'art. 840 quinquies del c.p.c., richiamato dal comma III dell'art. 140 octies del Codice del Consumo (Decreto legislativo - 06/09/2005, n.206), *"quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali"*. Sebbene la norma abbia specificamente ad oggetto informazioni riservate destinate ad entrare nel processo a seguito di "richiesta" o "ordine di esibizione", non può dubitarsi che la regola debba interpretarsi in modo estensivo come riferibile anche ai documenti spontaneamente prodotti dalla parte nell'esercizio del proprio diritto di difesa e questo nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost.).

Del resto, la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella propria recente sentenza dd. 2/3/2023 (C-268/21) ha avuto modo di rammentare che *"53 ... al fine di garantire che i singoli possano beneficiare di un diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e, in particolare, di un diritto a un processo equo, ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della Carta, occorre considerare che le parti di un procedimento giurisdizionale civile devono essere in grado di accedere alle prove necessarie per dimostrare adeguatamente la fondatezza delle loro censure, che possono eventualmente includere dati personali delle parti o di terzi.*

54 *Ciò premesso, come indicato al punto 46 della presente sentenza, la considerazione degli interessi in gioco rientra nell'ambito dell'esame della necessità e della proporzionalità della misura, che sono previste all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del RGPD e che condizionano la liceità del trattamento di dati personali. A tal riguardo, occorre quindi tenere conto anche dell'articolo 5, paragrafo 1, di quest'ultimo, e in particolare del principio della «minimizzazione dei dati» di cui alla lettera c) di tale disposizione, che dà espressione al principio di proporzionalità. Secondo tale principio di minimizzazione dei dati, i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità), C-439/19, EU:C:2021:504, punto 98 e giurisprudenza ivi citata].*

55 *Il giudice nazionale è pertanto tenuto a stabilire se la divulgazione dei dati personali sia adeguata e pertinente al fine di salvaguardare l'obiettivo perseguito dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale e se tale obiettivo non possa essere realizzato ricorrendo a mezzi di prova meno invasivi rispetto alla protezione dei dati personali di un numero elevato di terzi quali, ad esempio, l'audizione di testimoni selezionati.*

56 *Nel caso in cui la produzione del documento contenente dati personali risulti giustificata, da detto principio discende inoltre che, qualora solo una parte di tali dati appaia necessaria a fini probatori, il giudice nazionale deve prendere in considerazione l'adozione di misure supplementari in materia di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione, definita all'articolo 4, punto 5, del RGPD, dei nomi degli interessati o qualsiasi altra misura destinata a ridurre al minimo l'ostacolo al diritto alla protezione dei dati personali costituito dalla produzione di un tale documento. Siffatte misure possono comprendere, in particolare, la limitazione dell'accesso del pubblico al fascicolo o l'ordine alle parti a cui i documenti contenenti dati personali sono stati comunicati di non utilizzare tali dati per finalità diverse da quella della produzione della prova durante il procedimento giurisdizionale di cui trattasi*".

Sotto un profilo oggettivo appare poi chiaro che il citato doc. 8 contiene "informazioni riservate di carattere ... commerciale, industriale e finanziario relative a ... imprese", atteso che dall'esame del documento si evince come lo stesso contenga dati concernenti i contratti stipulati da Sixt ed il loro valore economico, la struttura dei costi di esecuzione di determinate prestazioni come pure la valutazione di determinati rischi finanziari.

All'esito quindi del giudizio di bilanciamento tra l'interesse di Sixt a preservare la riservatezza delle proprie informazioni commerciali sensibili rispetto ad una divulgazione, che potrebbe facilmente raggiungere imprese concorrenti, e l'interesse dell'Associazione ricorrente alla massima pubblicità delle informazioni riconducibili al presente procedimento, al fine di promuovere la tutela consumeristica anche in altri contesti, deve ritenersi assolutamente prevalente il primo. Ciò in quanto una diversa soluzione del caso concreto vedrebbe irrimediabilmente pregiudicata la capacità concorrenziale della convenuta (art. 41 Cost.), a fronte di un vantaggio effettivo e determinante nell'ambito della promozione dei diritti dei consumatori che rimane indimostrato.

Per le ragioni sopra esposte è dunque opportuno disporre l'obbligo del segreto in relazione alle informazioni contenute nel doc. 8 di parte convenuta (Relazione Tecnica a firma del Dott. Andrea Gröbner) come pure in relazione alle "ulteriori Informazioni Commerciali di SIXT che saranno eventualmente contenute in future relazioni tecniche e/o memorie depositate nel presente giudizio o che potranno essere rivelate in sede testimoniale o comunque nel corso dell'eventuale istruttoria".



L' "oscuramento o l'omissione delle parti dei provvedimenti, eventualmente resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti del presente giudizio, contenenti le Informazioni Commerciali di SIXT" potrà eventualmente essere disposto nel contesto dei provvedimenti stessi, laddove ne ricorresse la necessità.

**P.Q.M.**

questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa,

**visto ed applicato** art. 140 septies comma 7 Codice del Consumo,

**dichiara** l'ammissibilità della presente azione,

**dispone** l'obbligo del segreto in relazione alle informazioni contenute nel doc. 8 di parte convenuta (Relazione Tecnica a firma del Dott. Andrea Gröbner) come pure in relazione alle "ulteriori Informazioni Commerciali di SIXT che saranno eventualmente contenute in future relazioni tecniche e/o memorie depositate nel presente giudizio o che potranno essere rivelate in sede testimoniale o comunque nel corso dell'eventuale istruttoria";

**manda** al Giudice incaricato della trattazione, Francesco Laus, per la prosecuzione del giudizio.

La cancelleria comunichi alle parti e provveda alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 140 septies comma 9 Codice del Consumo, della presente ordinanza, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, c.p.c.

Così deciso a Bolzano, in camera di consiglio, il 15/2/2024

Il Giudice rel. ed. est.

Francesco Laus

La Presidente

Elena Covi